




Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 602 del - 5 NOV. 2020

OGGETTO: STIPULA DI UNA CONVENZIONE PASSIVA CON CENTRO DIAGNOSTICO ITALIANO S.P.A. PER PRESTAZIONI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA NUCLEARE IN FAVORE DI PAZIENTI DEGENTI PRESSO LE SEDI AZIENDALI.

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL DIRETTORE GENERALE DOTT. FRANCESCO LAURELLI

**SU PROPOSTA DEL DIRETTORE
GESTIONE OPERATIVA**

accertata la competenza procedurale, sottopone in data 03/11/2020 l'allegata proposta di deliberazione sull'argomento all'oggetto specificato, la cui spesa rientra nel budget assegnato.

Il Responsabile del Procedimento
Il Direttore UOC Gestione Operativa
Dott. Marco M. Gelmetti

IL DIRETTORE UOC ECONOMICO FINANZIARIA

Ha registrato contabilmente la spesa complessiva pari a € 20.000,00, prevista nella presente proposta, rientra nel Bilancio Preventivo Economico dell'anno 2021 al Conto Economico n. 51001000010 "prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale da privato";

Il Direttore UOC Economico Finanziaria
Dott.ssa Emilia Martignoni



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 602 del - 5 NOV. 2020

IL DIRETTORE GENERALE

Viste

- la DGR n. X/4475 del 10/12/2015 di costituzione, a partire dal 1° gennaio 2016, dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO;
- la DGR XI/1063 del 17/12/2018 di nomina del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) Gaetano Pini-CTO per il periodo 01/01/2019 - 31/12/2023;
- la deliberazione aziendale n. 1 del 02/01/2019 di presa d'atto della predetta DGR XI/1063/2018 e di insediamento dall'01/01/2019 sino al 31/12/2023 del Dott. Francesco Laurelli quale Direttore Generale dell'ASST G.Pini-CTO;

Considerato che:

- le Linee guida del Ministero della Sanità n. 2/1996 "Profilo Aziendale dei soggetti gestori dei servizi sanitari" (G. U. del 31.5.1996, n. 126), che al paragrafo 5 "Innovazione organizzativa e strategie gestionali di integrazione orizzontale fra aziende", prevedono "il ricorso a convenzioni tra enti diversi. Tale forma di cooperazione fra enti, più semplice e flessibile, può essere funzionale allo svolgimento in comune di singoli servizi, all'utilizzo coordinato di beni e di tecnologia";
- l'art. 1, comma 2, della L.R. Regione Lombardia del 27 dicembre 2006 n. 30, stabilisce che gli enti appartenenti al sistema regionale svolgono a favore di ogni altro soggetto appartenente allo stesso, prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività, proprio al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa;


Premesso che questa Azienda di non è in possesso delle strumentazioni per effettuare prestazioni di diagnostica strumentale di medicina nucleare;

Dato atto che con deliberazione n. 138 del 16.03.2020 questa Azienda ha stipulato una convenzione passiva con Centro Diagnostico Italiano S.p.A. per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica per immagini e medicina nucleare in favore dei pazienti degenti presso le sedi aziendali, con scadenza 31.12.2020;

Preso atto che, con nota mail in atti del 12.10.2020, Centro Diagnostico Italiano S.p.A. ha proposta all'Azienda il rinnovo della convenzione passiva sino al 31.12.2021;

Acquisito con nota mail in atti del 12.10.2020, il parere favorevole alla stipula della convenzione da parte della Direzione Medica di Presidio del PO Pini;

Preso atto che, con diverse note mail in atti, è stato definito il testo della convenzione regolante i reciproci rapporti tra l'ASST e Centro Diagnostico Italiano S.p.A. per l'anno 2021, che prevede, tra l'altro, un aggiornamento delle prestazioni effettuabili nell'ambito del nuovo rapporto convenzionale rispetto a quanto previsto dalla convenzione in essere avente scadenza al 31.12.2020;



DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 602 del - 5 NOV. 2020

Visto il testo di convenzione allegato al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Acquisito il visto contabile della UOC Economico Finanziaria per la copertura economica degli oneri derivanti dal presente provvedimento;

Visti i pareri del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore Sociosanitario, resi per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 502/1992 e s.m.i;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente trascritti

- 1- di approvare la stipula di una convenzione passiva con Centro Diagnostico Italiano S.p.A., con validità dal 01.01.2021 al 31.12.2021, per l'effettuazione di prestazioni di diagnostica per immagini e medicina nucleare in favore dei pazienti degenti presso le sedi aziendali;
- 2- di imputare la spesa derivante dal presente provvedimento nel Bilancio Economico Preventivo dell'anno 2021 per un importo pari a € 20.000,00 al Conto Economico n. 51001000010 "prestazioni ambulatoriali di diagnostica strumentale da privato";
- 3- di assegnare la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto al Dirigente Medico Presidio del PO Pini, dott.ssa Federica Palumbo;
- 4- di dichiarare il presente provvedimento non soggetto a controllo preventivo, ai sensi dell'art. 17, comma 4, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015);
- 5- di disporre la pubblicazione, nei modi di legge, della presente deliberazione, dando atto che la stessa è immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009 (come modificato dalla L.R. 23/2015).

DIRETTORE GENERALE
(Dott. Francesco Laurelli)

DIRETTORE
AMMINISTRATIVO
(Dott. Valentino Calao)

DIRETTORE
SANITARIO
(Dott. Valentino Lembo)

DIRETTORE
SOCIO SANITARIO
(Dott.ssa Paola M. S. Ajroldi)

Servizio Marketing e Libera Professione

Si attesta la regolarità amministrativa e tecnica del presente provvedimento
Responsabile del Procedimento: dott. Marco M. Gelmetti
Pratica trattata da: dott. Federico Sorrenti
atti n. 2020/11.3/5.2



Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico
Gaetano Pini-CTO

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Gaetano Pini

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n. 602 del - 5 NOV. 2020

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'albo pretorio informatico di quest'Azienda sul sito internet istituzionale, così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, e dall'art. 8 del D.Lgs. 33/2013, dal 10 NOV. 2020 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

La deliberazione si compone di n.5 pagine e n. 1 allegato.

UOC Affari Generali e Legali
Il Funzionario addetto

Elaine Ciuchello

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo
Milano, li _____

UOC Affari Generali e Legali
il Funzionario addetto

H

CONVENZIONE PER SERVIZI DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI E MEDICINA NUCLEARE

TRA

ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO (di seguito "Azienda"), codice fiscale e partita IVA 09320530968, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Direttore Generale, dott. Francesco Laurelli,

E

C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.a. (di seguito "CDI"), società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Bracco S.p.A., codice fiscale e partita IVA 01721030151, in persona del Direttore Generale, dott. Renato Carli, e del Procuratore, prof. Andrea Casasco

di seguito, Azienda e CDI ciascuna singolarmente anche "Parte" e congiuntamente "Parti".

Le Parti convengono e stipulano quanta segue.

ARTICOLO 1 OGGETTO

CDI, tramite le proprie strutture di Medicina Nucleare e Risonanza Magnetica dell'Unità Produttiva di Diagnostica per Immagini, avvalendosi di proprio personale sanitario specializzato, si impegna ad erogare, a favore degli assistiti dell'Azienda (di seguito "Pazienti") (sedi di P.zza A. Ferrari, via Isocrate e via Bignami), le prestazioni sanitarie (di seguito "Servizi") indicate nell'allegato A - Prestazioni offerte e tariffe, che costituisce parte sostanziale ed integrante alla presente convenzione (di seguito "Convenzione").

CDI garantisce che i Servizi saranno forniti con le seguenti tempistiche:

- (i) esecuzione entro 72 (settantadue) ore dalla richiesta, considerando i giorni feriali ed escludendo il sabato;
- (ii) refertazione entro 48 (quarantotto) ore dall'esecuzione, considerando i giorni feriali ed escludendo il sabato.

ARTICOLO 2 MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

I Servizi verranno erogati presso la sede CDI di via Saint Bon 20, Milano.

L'Azienda provvederà autonomamente, con mezzi propri e a proprie spese, al trasferimento dei Pazienti presso CDI e da CDI alla propria sede.

CDI sarà responsabile della tutela del Pazienti durante tutta la permanenza degli stessi presso CDI.

Il ritiro dei referti sarà effettuato a cura dell'Azienda, tramite proprio personale munito di specifica delega, con oneri a carico dell'Azienda stessa.

ARTICOLO 3 CORRISPETTIVI E FATTURAZIONE

Il prezzo dei Servizi è specificato nell'allegato A.

CDI emetterà fattura con cadenza mensile, sulla base dei Servizi effettivamente prestati nel mese precedente.

L'Azienda si impegna al pagamento della somma dovuta entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della fattura.

In nessun caso l'Azienda potrà sospendere i pagamenti nei confronti di CDI.

Le Parti si danno reciprocamente atto che i corrispettivi di cui all'allegato A sono stati oggetto di libera negoziazione e risultano essere per entrambe le Parti congrui in rapporto ai Servizi.

ARTICOLO 4 ASSICURAZIONE

CDI garantisce di essere in possesso di idonea copertura assicurativa per eventuali danni che potrebbero subire i Pazienti a causa di una non corretta esecuzione dei Servizi.

ARTICOLO 5 DURATA

La presente convenzione ha validità per il periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021.

Eventuali rinnovi della Convenzione dovranno formularsi per iscritto almeno 30 (trenta) giorni prima della scadenza, con esclusione di ogni tacito rinnovo.

ARTICOLO 6 RECESSO

Ciascuna Parte potrà recedere dalla Convenzione, mediante comunicazione scritta da inviarsi all'altra Parte, a mezzo pec o con lettera raccomandata A/R, con preavviso di 30 (trenta) giorni.

In caso di recesso l'Azienda corrisponderà a CDI esclusivamente i corrispettivi maturati fino alla data di efficacia del recesso.

ARTICOLO 7 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento ai dati personali, ciascuna Parte si impegna a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE 679/2016 (di seguito "GDPR"), nonché dalla vigente normativa applicabile, e da ogni regolamento e/o provvedimento emanato dall'Autorità Garante per la protezione dei dati.

Ciascuna Parte, ai fini dell'esecuzione della Convenzione, tratterà i dati personali degli interessati, per quanto di propria competenza, in qualità di Titolare autonomo del trattamento

ARTICOLO 8 D.lgs. 231/2001

CDI ha adottato il proprio Codice Etico ed un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nel rispetto della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti di cui al D.lgs. 231/2001 e successive modifiche.

Con la sottoscrizione della Convenzione, l'Azienda dichiara di conoscere e rispettare le disposizioni di cui al D.lgs. 231/2001 e di aver preso atto del contenuto del Codice Etico consultabile sul sito web www.cdi.it e dichiara, altresì, di impegnarsi a tenere un comportamento, in relazione alla Convenzione, conforme ai principi previsti in detto documento. In caso di inosservanza di quanto previsto nel Codice Etico di CDI e di violazione della normativa di cui al D.lgs. 231/2001, CDI potrà risolvere la Convenzione con effetto immediato ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento dei danni.

ARTICOLO 9 UTILIZZO DEI SIMBOLI

L'Azienda non potrà utilizzare nessuna identificazione, simbolo o logo di CDI (di seguito "Simboli"), senza previa autorizzazione scritta di CDI.

Nell'ipotesi in cui CDI conceda l'autorizzazione di cui al punto che precede, L'Azienda si impegna a condividere previamente con CDI, per sua verifica, ogni concreto utilizzo dei Simboli. CDI, avrà facoltà di chiedere all' Azienda qualsivoglia modifica in merito al suddetto utilizzo e/o di revocare l'autorizzazione precedentemente fornita

In caso di violazione del presente articolo la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c. fermo il diritto al risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 10 MODIFICHE

Eventuali modifiche alla Convenzione dovranno essere concordate per iscritto tra le Parti ed entreranno in vigore dalla data che sarà stabilita dalle Parti medesime.

ARTICOLO 11 RAPPORTI TRA LE PARTI

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse manterrà la più assoluta indipendenza ed autonomia e nessuna di esse sarà in alcun modo autorizzata ad agire in nome e per conto dell'altra Parte.

L'Azienda prende atto ed accetta, che la sottoscrizione della Convenzione non comporta la costituzione di alcun rapporto di collaborazione tra le Parti. CDI si impegna esclusivamente a fornire i Servizi di cui all'allegato A.

Le Parti, inoltre, espressamente concordano che la Convenzione non farà sorgere alcun vincolo di esclusiva in relazione ai Servizi.

In caso di violazione delle obbligazioni di cui al presente articolo la Convenzione sarà risolta ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo il diritto al risarcimento del danno subito.

ARTICOLO 12 COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione, istruzione o autorizzazione debba essere data ai sensi della Convenzione sarà resa per iscritto a pena di inefficacia presso i seguenti recapiti - o presso i diversi recapiti che le Parti avranno cura di comunicarsi reciprocamente nelle forme previste dal presente articolo, esclusivamente con le modalità di seguito indicate: (i) lettera raccomandata con avviso di ricevimento e (ii) pec:

Se all' Azienda:

Piazza Cardinal Ferrai, 1 – 20122 Milano

Nome: dott. Francesco Laurelli

Mansione: Direttore Generale

Pec: protocollo@asst-pini-cto.it

Se a CDI:

Via Simone Saint Bon, 20 - 20147 Milano.

Nome: Simone Maurizio Seregni

Mansione: Specialista commerciale

Pec: direzionecommerciale@pec.cdi.it

ARTICOLO 13 VARIE

Nessuna delle Parti sarà considerata inadempiente alla Convenzione o considerata responsabile per ritardi nell'adempimento, qualora fosse incapace, anche temporaneamente, di adempiere ai propri obblighi a causa di eventi di forza maggiore posti al di fuori del proprio ragionevole controllo, quali a titolo esemplificativo, ma non limitativo: incendi, inondazioni, terremoti, emergenze meteorologiche, emergenze nazionali o a causa di qualunque altra circostanza imprevista e non ragionevolmente risolvibile che ne pregiudichi materialmente l'attività, salvo che tale circostanza non sia dovuta in parte o del tutto, alla negligenza o ad atti volontari della Parte colpita. La Parte colpita da una causa di forza maggiore dovrà informare tempestivamente l'altra Parte di una qualsiasi interruzione nell'adempimento della Convenzione e della successiva ripresa e dovrà tenere pienamente informata l'altra Parte relativamente ai provvedimenti presi durante i tentativi della Parte colpita di rimuovere le circostanze impeditive dovute a cause di forza maggiore. L'eventuale nullità, annullabilità o inefficacia di una o più clausole della Convenzione non si estenderà alle restanti clausole e le Parti si impegnano a sostituire l'eventuale clausola nulla o inefficace con altra valida ed efficace, con contenuto analogo.

ARTICOLO 14 LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

La Convenzione sarà interpretata e regolata in accordo alla legge italiana.


Qualsiasi controversia fra le Parti comunque connessa all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della Convenzione sarà deferita alla competenza esclusiva del Foro di Milano.

Milano li, **- 5 NOV. 2020**

Per l'ASST Centro Specialistico Ortopedico Traumatologico Gaetano Pini/CTO

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Francesco Laurelli)



Per C.D.I. Centro Diagnostico Italiano S.p.A.

IL DIRETTORE GENERALE

(dott. Renato Carli)

IL PROCURATORE

(prof. Andrea Casasco)

Allegato A: prestazioni offerte e tariffe

CODICE CDI	CODICE SSN	DESCRIZIONE PRESTAZIONE	PREZZO FINALE EURO	
NPZFOT	92.03.3	Scint.renale sequenziale: studio sequenziale della funzione renale senza o con prove farmacologiche, inclusa misura del filtrato glomerulare o della portata plasmatica renale	144,41	
NPZPN1	92.15.1	Scintigrafia polmonare perfusionale	87,88	
NPZOTB	92.18.2	Scintigrafia ossea Total Body	145,37	
NPZOT1	92.14.1	Scint.assea o art.segmentaria	74,11	
NPZLIS	92.16.1	Linfoscintigrafia	142,04	
NPZMIO	92.09.2	Tomosc.mioc.SPET-perfus.riposo o dopo stimolo	173,39	
NPZTIS	92.01.3	Scintigrafia Tiroidea	30,38	
NPZPAR	92.13	Scintigrafi delle parotidi	246,07	
NPZCET	92.11.5	tomoscintigrafia cerebrate (SPET)	307,35	
NPZSAL	92.04.1	Scintigrafia Sequenziale delle ghiandole salivari con studio funzionale	82,19	
NPZCAT	92.01.2	Scintigrafia tiroidea con captazione con o senza prove farmacologiche	59,38	
NPZDIN	92.14.2	Scintigrafia ossea o articolare segmentaria polifasica	100,71	
NPZPCO	95.15.6	Tomoscintigrafia globale corporea (PET)	757,30	
NPZPCE	92.11.6	Tomoscintigrafia cerebrale (PET)	664,24	
	92.11.5	Tomoscintigrafia cerebrale (SPET) DAT-SCAN	450,00*	850,00***
	92.11.5	Scintigrafa cerebrale con indicatore positivo (SESTA MIBI)	450,00*	900,00***
RMNAGS	88.95.3	Angio Rm addome superiore	209,70	
RMNAGA	88.94.3	Angio Rm arto sup. o inf.	209,70	
RMNAGT	88.92.2	Angio Rm del distretto toracico	209,70	
RMNAGC	88.91.8	Angio Rm vasi del collo	209,70	
RMNAGV	88.91.5	Angio-RM dist. vasc. intracran.	209,70	
RMNAGO	88.95.1	Colangio Rm	129,24	
RMNDEF	88.95.4	RM addome Inf.pelv con st.funz.	129,24	
RMNPEC	88.95.5	RM addome inf.scavo pel.S/C co	201,71	
RMNPEL	88.95.4	RM addome inf.scavo pelvico	129,24	
RMNARN	88.95.1	RM Addome Superiore	129,24	
RMNADC	88.95.2	RM addome superiore s/c contr	201,71	
RMNEFU	88.91.1	RM Cervello funzionale	189,03	
RMNECN	88.91.1	RM cervello, tronco encefalico	189,03	
RMNECC	88.91.2	RM cervello, tronco enc.s/c co.	280,73	
RMNCLN	88.91.6	RM del Collo	122,44	
RMNCSC	88.91.7	RM del collo più massiccio facciale s/c contrasto	191,10	
RMNCLC	88.91.7	RM del collo S/C co.	191,10	
RMNCUC	88.92.4	RM del cuore s/c co.	201,71	
RMNTON	88.92	RM del Torace	124,60	
RMNTOC	88.92.1	RM del torace S/C co.	195,29	
RMNMAS	88.92.8	RM mammella	129,24	
RMNMAC	88.92.9	RM mammella s/c contrasto	201,71	
RMNSPN	88.91.3	RM Massiccio facciale	122,44	
RMNSPC	88.91.4	RM massiccio facciale S/C co.	191,10	
RMNO2N	88.91.3	RM Orbite	122,44	
RMNO2C	88.91.4	RM orbite S/C co.	191,10	
RMNR2N	88.91.3	RM Rocche Petrose	122,44	

RMNR2C	88.91.4	RM rocche petrose s/c co.	191,10
RMNSTN	88.91.3	RM Sella Turcica	122,44
RMNSTC	88.91.4	RM sella turcica s/c co.	191,10
RMNCUO	88.92.3	RM del cuore	129,24
RMNCUS	88.92.4	RM cuore da stress	201,71
RMNPRO	88.95.5	RM multiparametrica prostata S/C contrasto	201,71
RMNAGI	88.95.6	Angio Rm addome inferiore	209,70

* = tariffe per singolo esame con invio di un numero pari di pazienti dello specifico esame nella medesima giornata

***= tariffe per singolo esame con invio di un ulteriore paziente dispari dello specifico esame nella medesima giornata